

Da regnicoli a cittadini: 100
anni di cammino verso la
democrazia

Classe IV A ordinario
Liceo scientifico "A. di Savoia" Pistoia

LO STATUTO ALBERTINO

CENNI STORICI

'Lo Statuto albertino si presenta come una costituzione "octroyée", ossia concessa per volontà del sovrano.

Il re emana il provvedimento «con lealtà di Re e con affetto di padre».



CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, DI GERUSALEMME,

Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piaceanza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzza, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Mare, di Oristano, di Orsana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asli, di Alessandria, di Goceano, di Novara, di Turtona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vand e del Faucigny; Signore di Verceilli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lunellina e della Valle di Sesia, ecc. ecc. ecc.

I popoli, che per volere della Divina Provvidenza governiamo da diciassette anni con amore di padre, hanno sempre compreso il Nostro affetto, siccome Noi cercavamo di comprenderli i loro bisogni, e fu sempre intendimento Nostro, che il Principe e la Nazione fossero coi più stretti vincoli uniti pel bene della patria.

Di questo intimo legame più solida avremmo potuto renderne i nodi, con cui i Sudditi Nostri accollono le nostre riforme, che il disordine della loro felicità Ci avea consigliato per migliorare i diversi rami di amministrazione, ed iniziarli alla discussione dei pubblici affari.

Ora poi che i tempi sono disposti a cose maggiori, ed in mezzo alle mutazioni seguite in Italia, non dubitiamo di dar loro le prove la più ardente che per Noi si possa della fede che Posserviamo nella loro devozione e nel loro scemo.

Preparate nella calma, si metteranno nei Nostri Consigli le politiche istituzioni, che saranno al complemento delle riforme da Noi fatte, e saranno a consolazione il beneficio in modo conosciuto alle condizioni del paese.

Ma fin d'ora Ci è grato il dichiarare, siccome od parere dei Nostri Ministri e dei principali Consiglieri della Nostro Corona abbiamo stabilito e determinato di adottare le seguenti basi di uno Statuto fondamentale per instituire nei Nostri Stati un completo sistema di governo rappresentativo.

Art. 1.
La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2.
La persona del Re è sacra ed inviolabile.
I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 3.
Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli emanando tutte le forze di terra e di mare dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio nomina e tutti gli impieghi e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderle e dispensarne l'osservanza.

Art. 4.
Il Re sola sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 5.
Ogni giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome. Egli può far grazia e commutare le pene.

Art. 6.
Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere.

Art. 7.
La prima metà composta da Membri nominati a vita dal Re: la seconda sarà elettiva sulla base del censo da determinarsi.

Art. 8.
La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere.

Fino ogni legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva.

Art. 9.
Il Re convoca ogni anno le due Camere: ne prorroga le sessioni, e può disciogliere la elettiva: ma in questo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10.
Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalle Camere o sanzionato dal Re.

Art. 11.
La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive.

Art. 12.
La libertà individuale sarà garantita.

Art. 13.
I Cittadini, meno quelli di Mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno caricate le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi.

Art. 14.
Ci riserviamo di stabilire una Milizia Comunale composta di persone che paghino un censo da fissare.

Essa verrà posta sotto gli ordini delle Autorità Amministrative, e la dipendenza del Ministero dell'Interno.

Art. 15.
Il Re potrà suspendere o disciogliere nei luoghi dove convenga apprestato.

Lo Statuto fondamentale, che d'ordine Nostro vien preparato in conformità di questi basi, sarà messo in vigore in seguito all'attivazione del nuovo ordinamento delle amministrazioni comunali.

Art. 16.
Mentre così provvediamo alle più alte emergenze dell'ordine politico, non vogliamo più oltre differire di compiere un desiderio, che da lungo tempo nutriamo, con ridurre il prezzo del sale a 50 centesimi il chilogrammo fino dal 1° luglio prossimo venturo, a beneficio principale delle classi più povere, persuasi di trovare nelle più saggie quel compenso di pubblica entrata, che i bisogni dello Stato richiedano.

Art. 17.
Potevamo farci un dovere che si apra per i Nostri popoli, ed intanto d'ora possiamo far uso delle maggiori libertà costituite, di cui siamo e saremo degni, aspettando da loro la riprova osservanza delle Leggi vigenti, e la imperturbata quiete, tanto necessaria ad ultimare l'opera dell'ordinamento intero dello Stato.

Dato in Torino addi otto febbraio mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO.

- Lo Statuto del regno di Sardegna, emanato da **Carlo Alberto** di Savoia il **4 marzo 1848** fu denominato «*legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia*». Come tale, lo STATUTO ALBERTINO restò in vigore lungo l'intera esistenza del regno d'Italia. La promulgazione dello STATUTO ALBERTINO si colloca nell'agitato contesto politico della «primavera dei popoli», la rivoluzione europea del 1848, che precocemente si manifestò nella Penisola, rivelando la profonda crisi di legittimità delle monarchie assolute.
- Mentre l'**articolo 1** della carta costituzionale francese sanciva il principio dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, quello dello STATUTO ALBERTINO dichiarava «*la religione Cattolica Apostolica e Romana*» quale «*sola religione dello Stato*». La forma di governo delineata dai legislatori piemontesi era quella della monarchia costituzionale, imperniata sulle prerogative potestative del sovrano e sulla condivisione del potere legislativo tra organi distinti: il **Sovrano** medesimo, il **Senato** e la **Camera dei deputati**.

STORIA DELLA COSTITUZIONE

Conto corrente con la Posta

EDIZIONE STRAORDINARIA

Anno 88° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 80-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERRI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

CARATTERI FONDAMENTALI

- è votata dall'Assemblea Costituente, eletta democraticamente dal popolo
- è scritta, cioè contenuta in un testo scritto facilmente consultabile
- è popolare, in quanto emanata da un organo rappresentativo del popolo
- è rigida, poiché può essere modificata solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale
- è democratica, in quanto garantisce al popolo una partecipazione attiva alla vita dello Stato
- è lunga, cioè analitica poiché non si limita ad abbozzare l'assetto costituzionale dello Stato e a fare una elencazione delle libertà civili e politiche, ma delinea un insieme di principi e riconosce una pluralità di diritti ai cittadini
- è compromissoria, in quanto è il frutto del compromesso tra le diverse ideologie politiche elette nell'Assemblea Costituente
- è programmatica, in quanto essa rappresenta un programma che le forze politiche del tempo intesero realizzare per costituire uno Stato nuovo dopo la drammatica esperienza vissuta nel ventennio fascista

**COSTITUZIONE
ITALIANA E STATUTO
ALBERTINO**

CONFRONTO ANALITICO : SEZIONE INTRODUTTIVA

STATUTO ALBERTINO

- Non riporta articoli ma costituisce una sorta di premessa allo Statuto medesimo
- Si evidenzia il principio ispiratore che ha determinato la concessione dello Statuto
- In questa parte il re vuole sottolineare l'unità culturale e territoriale del popolo stesso

COSTITUZIONE ITALIANA

- Non è presente un'introduzione vera e propria di carattere esplicativo: si apre con una prima sezione relativa ai principi fondamentali

CONFRONTO ANALITICO: TERMINOLOGIA

STATUTO ALBERTINO

- Uso ricorrente della parola “**Nazione**” in quanto “libera, forte e felice”
- Il termine “**Cittadinanza**” è riferito ai sudditi e/o ai regnicoli

COSTITUZIONE ITALIANA

- Viene utilizzato il sinonimo “**Paese**”, anche se in contesti differenti da quelli in cui è utilizzato il termine “Nazione” (*vedi art.3 e art.9*)

ANALOGIE TRA I DUE DOCUMENTI

- Entrambi sono state pubblicate su un **testo legislativo** per la loro entrata in vigore.
- Prevedono un **sistema parlamentare bicamerale** composto da una Camera dei Deputati e dal Senato.
- Entrambi riconoscono l'inviolabilità del domicilio. (*art.27 S.A. ; art.14 C.I.*)
- Le sedute parlamentari sono pubbliche ma in alcuni casi possono essere segrete. Inoltre le deliberazioni di ciascuna camera non possono essere considerate valide qualora sia assente la maggioranza dei loro componenti. (*art.52, 53 S.A.; art.64 C.I.*)
- Sono presenti disposizioni transitorie, volte ad agevolare l'entrata in vigore del documento.

DIFFERENZE TRA I DUE DOCUMENTI

Statuto Albertino	Costituzione Italiana
Flessibile	Rigida, ossia le eventuali variazioni possono essere apportate soltanto secondo l'iter descritto nell'articolo 138
Concesso dal re	Redatta da un'Assemblea Costituente votata a suffragio universale
Costituzione breve	È definita lunga perché non si limita ad indicare le norme sulle fonti del diritto
Sancisce la monarchia come forma di governo (art.2)	Stabilisce la Repubblica come forma di governo (art.1)
La sovranità è del re	La sovranità spetta al popolo
Riconosce la “Religione Cattolica, Apostolica e Romana” come religione di Stato pur tollerando gli altri culti (art.1)	Sancisce la laicità dello Stato italiano e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art.7,8)

STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE

STATUTO ALBERTINO

ARTICOLO 2

“Lo **Stato** è retto da un *Governo Monarchico Rappresentativo*. Il Trono è ereditato secondo la legge salica”.

ARTICOLO 5

“Al **Re** solo appartiene il **potere esecutivo**. Egli è il **Capo Supremo dello Stato**: *comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune*. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere”.

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 1

“L'**Italia** è una *Repubblica democratica, fondata sul lavoro*.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

STATUTO ALBERTINO

ARTICOLO 24

*“Tutti i **regnicoli**, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi”.*

ARTICOLO 26

“La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive”.

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 3

*“Tutti i **cittadini** hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di **razza**, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

STATUTO ALBERTINO	COSTITUZIONE ITALIANA
ARTICOLO 62	ARTICOLO 6
<p><i>“La <u>lingua italiana</u> è la lingua ufficiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi”.</i></p>	<p><i>“La Repubblica tutela con apposite norme le <u>minoranze linguistiche</u>”.</i></p>

STATUTO ALBERTINO

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 1

ARTICOLO 7

“La **Religione Cattolica, Apostolica e Romana** è la sola Religione dello Stato. *Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi*”.

“Lo **Stato** e la **Chiesa** cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, **indipendenti e sovrani**.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”.

ARTICOLO 8

“*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.*
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

STATUTO ALBERTINO

ARTICOLO 5

“Al **Re** solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: *comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere*”.

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”.

ARTICOLO 11

“**L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;** consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

STATUTO ALBERTINO

ARTICOLO 77

“Lo Stato conserva la sua **bandiera**: e la coccarda **azzurra** è la sola nazionale”.



COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 12

“La **bandiera** della Repubblica è il **tricolore italiano**: **verde**, **bianco** e **rosso**, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.



STATUTO ALBERTINO

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 27

ARTICOLO 14

“Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa prescrive”.

“Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

STATUTO ALBERTINO

ARTICOLO 5

“Al **Re** solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere”.

ARTICOLO 6

“Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o dispensarne”.

ARTICOLO 7

“Il Re solo sanziona le leggi e le promulga”.

ARTICOLO 8

“Il Re può far grazia e commutare le pene”.

ARTICOLO 79

“I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi”.

COSTITUZIONE ITALIANA

ARTICOLO 87

“Il **Presidente della Repubblica** è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica”.

DIRITTO DI VOTO

STATUTO ALBERTINO


Il diritto di voto era riservato a tutti i regnicoli, sottintendendo così che riguardasse solo gli uomini. Tuttavia chi scrisse lo **Statuto Albertino** dava per scontato che le donne fossero escluse dalle votazioni politiche, così lasciò inconsapevolmente **un'enorme falla giuridica** che tecnicamente avrebbe permesso alle donne di esercitare il proprio diritto.

COSTITUZIONE


In Italia il suffragio universale maschile, privo di qualsiasi restrizione legata al censo o all'istruzione, fu introdotto per legge nel 1918, quando vennero ammessi alle urne tutti i cittadini maschi che avevano compiuto 21 anni e coloro che ne avevano compiuto 18 e combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Il diritto di voto alle donne fu invece stabilito per legge solo nel 1945. Il suffragio universale è dunque nel nostro Paese una conquista piuttosto recente.

ISTRUZIONE PUBBLICA

LA SCUOLA STATALE: DALLA DITTATURA VERSO LA DEMOCRAZIA



LE NOVITÀ DURANTE IL VENTENNIO



LA CARTA DELLA SCUOLA

Ministro Bottai
Gran Consiglio del Fascismo 15 febbraio 1939

La scuola deve costituire un elemento decisivo nello Stato fascista ed essere integrata con la famiglia, il partito e le corporazioni

Carta: “documento fondamentale”, che consacra “la stretta collaborazione tra scuola e le organizzazioni giovanili del partito”.

DALLA CARTA DELLA SCUOLA ALL'ARTICOLO 34:

DALLA FINE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE AL RIPRISTINO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

“Trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere”

Piero Calamandrei

ARTICOLO 34: La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

**IL CAMMINO DELLE
DONNE NELLA SOCIETÀ
ITALIANA**

STATUTO ALBERTINO, 1848...

“Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono **uguali** dinnanzi alla legge. Tutti godono **egualmente** i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.”

... 11 ANNI DOPO, NEL DECRETO RATTAZZI

“Non sono elettori né eleggibili gli analfabeti, *le donne*, gli interdetti, coloro che sono in istato di fallimento, quelli che furono condannati a pene criminali, i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.”

LA FALLA

Assenza di un divieto esplicito che negasse il voto alle *donne*



1904: Maria Montessori e l'idea di far iscrivere le donne alle liste elettorali

LA SVOLTA, 1945/1946

1945

Estensione alle donne del
diritto di voto

1946

Le donne possono eleggere
le loro rappresentanti nella
Costituente

LE 21 DONNE ALLA COSTITUENTE

- Adele Bei
- Bianca Bianchi
- Laura Bianchini
- Elisabetta Conci
- Maria De Unterrichter
- Filomena Delli Castelli
- Maria Federici
- Nadia Gallico Spano
- Angela Gotelli
- Angela Guidi Cingolani
- Nilde Iotti
- Teresa Mattei
- Angelina Merlin
- Angiola Minella
- Rita Montagnana Togliatti
- Maria Nicotra Fiorini
- Teresa Noce Longo
- Ottavia Penna Buscemi
- Elettra Pollastrini
- Maria Maddalena Rossi
- Vittoria Titomanlio

LA COSTITUZIONE, 1948

Art. 3: Tutti i cittadini hanno **pari** dignità sociale e sono **eguali** davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 37: La donna lavoratrice ha gli **stessi** diritti e, a parità di lavoro, le **stesse** retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Art. 48: Sono elettori **tutti i cittadini**, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 51: **Tutti i cittadini** dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le **pari** opportunità tra donne e uomini.

SOVRANITÀ POPOLARE

“La **sovranità** appartiene al **popolo**, che la esercita nelle forme e nei limiti della **Costituzione**”

Costituzione francese 1793 → introduzione del suffragio universale per gli uomini, *senza distinzioni di censo, professione e condizione sociale*.

Costituzione italiana →

ARTICOLO 1	forma di governo e sovranità popolare
ARTICOLO 48	diritto di voto
ARTICOLO 49	diritto di associarsi in partiti politici
ARTICOLO 50	diritto dei cittadini di presentare petizioni al Parlamento
ARTICOLO 71	diritto popolare di promuovere le leggi
ARTICOLO 75	istituto del referendum
ARTICOLO 135	compiti del popolo nel caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica